



Tribunale di Rovigo

Il Giudice dott.ssa Elisa Romagnoli,
ha pronunciato il seguente

DECRETO ex art. 14-*quinquies* L. 3/2012

Considerato che in data 27.07.2020 MICHELE BRIZZANTE (C.F. BRZMHL71E04H620L), nato a Rovigo (RO) in data 4.05.1971, rappresentato e difeso dall'Avv. Marta Turisendo, ha presentato ricorso ai sensi dell'art. 14 *ter* L. n. 3/2012, corredato dalla relazione del professionista nominato a svolgere le funzioni dell'organismo di composizione della crisi Dr. Giulio Boggian;

ritenuta sussistente la competenza del Tribunale adito, essendo l'istante residente a Rovigo (RO); considerato che dal ricorso e dalla relazione dell'O.C.C. emerge lo stato di sovraindebitamento del ricorrente ex art. 6, comma 2 lett. a), L. n. 3/2012 ovvero una *"situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*;

rilevato che le cause del sovraindebitamento sono da ricondursi ad una serie di circostanze (il grave incidente stradale occorso nel 1998, la conseguente interruzione e poi diminuzione dell'attività lavorativa di agente di commercio, la cessazione del rapporto di agenzia con Seat Pagine Gialle s.p.a. nel 2015, la grave malattia del padre) che hanno portato il ricorrente ad un progressivo ricorso al credito, senza che ad esso corrispondesse un'adeguata capacità patrimoniale/reddituale;

rilevato che non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2 in quanto il ricorrente:

- a) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle di cui al capo II della L. 3/2012;
- b) e c) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al summenzionato capo della L. 3/2012, né di conseguenza ha subito i provvedimenti di cui alla lett. c) della predetta norma;



d) ha fornito documentazione idonea a ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale, come attestato dall'O.C.C., che ne ha altresì evidenziato l'attendibilità (cfr. relazione in atti);

verificato che il professionista delegato ha accertato che il complessivo ammontare dei debiti è pari ad euro 396.510,43;

dato atto che l'attivo liquidabile è composto:

- dall'immobile sito a Rovigo Via Carlo De Rossi n. 5, stimato in euro 81.000,00, sottoposto a procedura esecutiva n. 66/2019 R.G.E.I. davanti al Tribunale di Rovigo;
- dall'immobile sito a Rovigo Via Giuseppe Mazzo n. 12, stimato in euro 30.090,60;
- dall'autovettura BMW X3 targata DJ469HR, stimata in euro 3.500,00;
- dallo stipendio percepito dal ricorrente (dipendente a tempo indeterminato presso Cielo Venezia 1270 s.p.a.), pari ad euro 2.300,00 netti mensili, detratto quanto necessario al proprio mantenimento;

rilevato infine che il ricorrente ha precisato, ai sensi dell'art. 9 co. 2, le spese necessarie per il proprio sostentamento, pari ad euro 1.200,00, somma dalla quale deve essere detratta la spesa inerente al canone di locazione (euro 450,00 mensili), atteso che il ricorrente abita tuttora nell'immobile di Rovigo Via Carlo De Rossi n. 5, benché sottoposto a procedura esecutiva; visto l'art. 14 *quinquies* L. 3/2012

P.Q.M.

- **DICHIARA** aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di MICHELE BRIZZANTE;
- **NOMINA** Liquidatore, ai sensi dell'art. 14 *quinquies* e ss. L. 3/2012, il Dr. Giulio Boggian e dispone che il Liquidatore accenda un conto ove vengano depositate le somme incassate dal ricorrente a qualsiasi altro titolo per tutta la durata della procedura;
- **DISPONE** che, sino alla chiusura della procedura non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura;
- **STABILISCE**, ai sensi dell'art. 14 *quinquies* comma 2, lett. C) L. 3/12, la pubblicazione del decreto, per una sola volta, per estratto sul quotidiano "Il Gazzettino di Rovigo" e nel sito "www.fallimentirovigo.com";



- **ORDINA** la trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore sui beni immobili e mobili registrati intestati al ricorrente;
- **ORDINA** a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna ed il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- **FISSA**, ai sensi dell'art. 14 ter comma 6 lett. B) il limite di quanto occorre al ricorrente per il mantenimento dei propri bisogni in € 750,00 mensili, sicché il residuo importo derivante dai redditi del ricorrente dovrà essere messo a disposizione della procedura per tutta la sua durata;
- **SUBORDINA** l'efficacia del presente decreto al versamento da parte del ricorrente nel conto corrente della procedura di un fondo spese di € 1.500,00.

Si precisa che tale decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento, costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.

Si avvisa che, ai sensi degli artt. 14-*quinquies* commi 1 e 10 comma 6 L. 3/2012, trovano applicazione gli artt. 737 ss. c.p.c. e, di conseguenza, avverso tale decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione.

Si comunichi a cura della cancelleria.

Rovigo, 10.08.2020

Il Giudice
Dr.ssa Elisa Romagnoli

